



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO
SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 13 APRILE 2022

Ruolo n. 15 (n. 1071/2022 R.G.)

Ricorrente: X +1

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di L del 21.6.2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Il ricorso proposto nell'interesse di X

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce il difetto di correlazione fra fatto contestato e condotta accertata, particolarmente in seguito alla riqualificazione giuridica del fatto da peculato a truffa in conseguenza della quale la Corte di Appello ha modificato il contributo fornito dal ricorrente da concorso commissivo in concorso omissivo.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento del ricorrente nel delitto di truffa.

In particolare, la Corte di Appello non avrebbe ben delimitato il perimetro della posizione di garanzia ascritta a X e, soprattutto, non ha individuato quei segnali di allarme che, secondo il paradigma dell'articolo 40 comma II, avrebbero dovuto ex ante imporre al ricorrente di attivarsi per impedire l'evento.

Avrebbe trascurato la Corte di Appello di considerare che le condotte truffaldine poste in essere dagli operai sarebbero maturate nel contesto di lavori di urgenza di volta in volta segnalati da strutture presenti sul territorio comunale , che tali segnalazioni avvenivano in maniera del tutto generiche e il più delle volte con comunicazioni telefoniche, di talchè il ricorrente si è affidato alla buona fede del personale operante, senza avere la possibilità in concreto di avvedersi delle infedeltà altrui.

Ad avviso della difesa la Corte non ha adeguatamente valorizzato la deposizione del geometra X1.

Segnala, inoltre, il ricorrente ulteriori elementi dai quali si evince che egli non abbia in alcun modo avuto percezione degli illeciti posti in essere dagli operai:

in primo luogo tutte le fatture non travalicavano i limiti di spesa;

in secondo luogo tutti gli illeciti sono stati disvelati sulla base di attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria.

La Corte di Appello, inoltre, avrebbe sopravvalutato la deposizione della teste X2, riferita ad un episodio del 2012, omettendo di rilevare che la stessa X2 ebbe a vistare fatture di spese proprio negli anni 2017 e 2018 , in un periodo di assenza di X, senza rilevare a sua volta nulla di anomalo.

Segnala- ancora- la difesa che è illogica l'affermazione secondo cui dalla richiesta di due tubi, fatta da X al capo operaio X3 in data 25.5.2018- possa trarsi la prova della consapevolezza da parte del primo di tutti gli illeciti commessi dal secondo nel 2017 e nel 2018.

La Corte di Appello, inoltre, ha attribuito rilievo allo storno richiesto, in data 25.6.2018, alla ditta fornitrice dallo stesso X per l'importo di euro 21 dei due tubi dalla fattura emessa nei confronti del Comune, omettendo di considerare che tale comportamento è stato posto in essere dal ricorrente dopo l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di X3 e X4 (avvenuta il 14.6.2018) e, dunque, sarebbe del tutto illogico ricostruire la violazione degli obblighi di garanzia non sulla base di una valutazione ex ante , ma valorizzando una condotta successiva all'evento.

La Corte di Appello, inoltre, aveva operato una indebita delimitazione della risposta data dagli imputati al PM in sede di interrogatorio, allorché entrambi avevano affermato che X era all'oscuro delle loro condotte illecite.

Tali risposte, fornite in relazione ad una domanda di ampio respiro del PM, non potevano essere riferite al solo fatto che X fosse all'oscuro dell'attività svolta dagli operai presso privati

dopo aver timbrato il cartellino, ma necessariamente andavano riferite anche agli acquisti effettuati da questi ultimi a favore dei privati a spese del Comune, di cui alla contestazione (capo b).

Con il secondo motivo di ricorso si censura l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale finalizzata alla ulteriore audizione del teste X1, affinché fornisse indicazione circa i criteri seguiti per distinguere le spese non riconducibili alla manutenzione di edifici pubblici, da quelle riferibili agli interventi eseguiti dagli operai presso privati.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto la sussistenza della continuazione, laddove, in realtà si era in presenza di un unico comportamento fraudolento protrattosi nel tempo.

Il ricorso proposto nell'interesse di X4

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del contributo causale dato dal ricorrente alla contestata condotta.

Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato.

Con il terzo motivo si lamenta il vizio della motivazione.

Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di X è fondato.

Va, al riguardo, segnalata la evidente eterogeneità della originaria contestazione rispetto al fatto accertato in sede di giudizio appello.

Si è partiti, infatti, da una imputazione nell'ambito della quale si ipotizzava il concorso commissivo di X con gli altri imputati nelle condotte appropriative, materialmente poste in essere da questi ultimi, di beni acquistati con denaro del Comune ed utilizzati per interventi presso abitazioni private.

Sulla base di tale contestazione X veniva condannato per il delitto di cui agli articoli 110-81 cpv- 314 c.p.

All'esito del giudizio di appello, non solo si riqualificava il fatto da peculato in truffa- il che, di per sé, non determina un mutamento del fatto originariamente contestato e, dunque, non

assume alcun rilievo rispetto al principio di correlazione- ma, soprattutto, si modificava il contributo di X da commissivo in omissivo, con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Si tratta chiaramente di una ricostruzione introdotta nel giudizio per la prima volta solo all'esito del giudizio di appello e mai profilatasi precedentemente, non solo nella contestazione, ma nemmeno nel giudizio di primo grado.

La situazione determinatasi nel caso di specie presenta molteplici analogie, particolarmente sotto il profilo della violazione del diritto di approntare una adeguata difesa rispetto al fatto contestato, rispetto alla vicenda dalla quale è stata tratta la seguente massima (pur riferita ad una ipotesi di colpa, all'interno della quale- similmente alla vicenda in esame- la condotta dell'imputato veniva mutata da concorso commissivo in concorso omissivo con violazione della posizione di garanzia):

“Una volta ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo colposo, la qualificazione in appello della condotta come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente, garante della sicurezza, in relazione al decesso di un operaio manovratore, per avere ommesso di vigilare sulla apertura di un cancelletto abusivo che consentiva l'accesso alla zona a rischio del macchinario dallo stesso pilotato, a fronte della contestazione originaria di avere disposto, invece, la realizzazione del varco, trattandosi di modalità realizzativa all'evidenza diversa ed incompatibile con l'originaria prospettazione, rispetto alla quale il ricorrente non aveva avuto modo di dimostrare il proprio difetto di consapevolezza).”

Cass, sez.IV **Sentenza** n. 36778 del 03/12/2020.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso dispiega effetto assorbente rispetto agli altri motivi.

Il ricorso proposto nell'interesse di X4 è inammissibile.

Va segnalato, infatti, che le censure difensive si fondano essenzialmente sulla rilettura in chiave alternativa del materiale probatorio e sono chiaramente finalizzate a sollecitare una rivisitazione del merito.

Di contro va rilevato che la impugnata decisione appare del tutto conforme al dettato normativo, quanto alla disposta riquilificazione giuridica del fatto in truffa, mentre la

motivazione è logica e lineare e totalmente coerente rispetto alle risultanze istruttorie e, dunque, non meritevole di censura alcuna.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione
dichiari inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di X4;

in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di X, annulli con rinvio l'impugnata sentenza.

Roma, 7 marzo 2022
Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore